



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 70 Del 29-12-18

SEGRETARIO

Reg. generale 1174

Oggetto: EMERGENZA SISMA 2016 - PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PART-TIMRE 18 ORE SETTIMANALI - SPALLETI FABIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di dicembre, nel proprio ufficio.

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 R.G. del 30/06/2017, con il quale il sottoscritto Segretario Comunale è stato nominato Responsabile del Servizio Personale presso questo Ente;

Premesso che in data 24 agosto 2016 alle ore 3.36 un forte evento sismico magnitudo 6,0 $\pm$ 0,3, con epicentro situato lungo la [Valle del Tronto](#) tra i comuni di [Accumoli](#), [Amatrice](#) (provincia di Rieti) e [Arquata del Tronto](#) (provincia di Ascoli Piceno) ha determinato la perdita di vite umane nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni e ingenti danni a beni mobili ed immobili;

Considerato inoltre che:

- in data 26 ottobre 2016 si sono verificate altre due forti scosse di terremoto di magnitudo 5.4 e 5.9, rispettivamente alle ore 19,30 e alle ore 21,18, con epicentro in provincia di Macerata e specificatamente nella zona di Visso e Castel Sant'Angelo sul Nera, avvertite in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune;
- In data 30/10/2016 alle ore 7,40 si è verificato un ulteriore evento sismico di eccezionale rilevanza avente magnitudo momento 6.5 con epicentro ubicato tra le province di Macerata, Perugia e Ascoli Piceno, a 7 km da Castelsantangelo Sul Nera, 5 km da Norcia e 17 km da Arquata del Tronto;

Viste:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, nonché del 10 ottobre 2016, n. 399, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico in rassegna;
- il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 2016 con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo";
- La legge 123/2017 ha posticipato (art. 16 sexies) ha posticipato lo stato di emergenza lo stato di emergenza al 28/02/2018;
- L'art. 1 comma 988 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018) che introducendo il comma a ter dell'art. 1 del D.L. 17/10/2016 convertito in legge 15/12/2016 ha prorogato lo stato di emergenza al 31/12/2019;

Visto l'art. 50-bis il D.L. 17/10/2016, n. 189 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" convertito in legge 15/12/2016 n. 229 che testualmente recita:

"Art. 50-bis. Disposizioni concernenti il personale dei Comuni e del Dipartimento della protezione civile

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2 (305), gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

1-bis. Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento è adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

3-bis. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017. I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.

3-ter. I contratti previsti dal comma 3-bis possono essere stipulati, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale, esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria di tipo amministrativo-contabile e con esperti iscritti agli ordini e collegi professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico nell'ambito dell'edilizia o delle opere pubbliche. Ai fini della determinazione del compenso dovuto agli esperti, che, in ogni caso, non può essere superiore alle voci di natura fissa e continuativa del trattamento economico previsto per il personale dipendente appartenente alla categoria D dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali, si applicano le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alla non obbligatorietà delle vigenti tariffe professionali fisse o minime.

3-quater. Le assegnazioni delle risorse finanziarie, necessarie per la sottoscrizione dei contratti previsti dal comma 3-bis, sono effettuate con provvedimento del Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle Regioni - vice commissari, assicurando la possibilità per ciascun Comune interessato di stipulare contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con uno o più provvedimenti adottati secondo le modalità previste dal precedente periodo è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre 2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis.

3-quinquies. In nessun caso, il numero dei contratti che i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis, può essere superiore a trecentocinquanta.

3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies si applicano anche alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine, una quota pari al dieci per cento delle risorse finanziarie e delle unità di personale complessivamente previste dai sopra citati commi è riservata alle Province per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato, per le rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere secondo le modalità previste dal comma 1-bis, nonché per la sottoscrizione di contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere per le esigenze di cui al comma 1, sulla base delle richieste da esse formulate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con il medesimo provvedimento sono assegnate le risorse finanziarie per la sottoscrizione dei contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa previsti dai commi 3-bis e 3-ter.”

Richiamata la nota prot. n. 16100 del 17/11/2016, con la quale il Sindaco di questo Comune, con riferimento alle disposizioni sopra richiamate e al fine di potenziare l'ufficio tecnico sottodotato per assolvere le necessità legate alla procedure per la ricostruzione, richiedeva la formale autorizzazione all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato delle seguenti unità:

- N. 2 unità di personale a tempo pieno con qualifica di “istruttore tecnico – cat. C1;
- N. 1 unità di personale part time 18 ore settimanali con qualifica di “istruttore direttivo tecnico – cat. D1;

Vista la nota del Vice Commissario straordinario per la ricostruzione Luca Ceriscioli assunta al protocollo del Comune di Pollenza in data 16/12/2016 al n. 17627 con la quale

si comunica che il Comune di Pollenza, nell'ambito della ripartizione delle unità di personale destinate ai comuni marchigiani, potrà assumere una unità di personale con profilo professionale da individuare;

Vista la nota prot. n. 17779 del 19/12/2016 con la quale si richiedeva alla Regione Marche l'autorizzazione all'assunzione in luogo di n. 1 unità a tempo pieno n. 2 unità part-time 18 ore settimanali di cui n. 1 di Cat. D1 potendo attingere da graduatoria vigente di questo Ente e n. 1 di Cat. C1, avendo valutato agevole per l'Ente tale soluzione, anche tenendo conto della disposizione logistico/ambientale dell'Ufficio Tecnico comunale;

Dato atto che:

- con nota del 5/6/2017 Prot. n. 525127 il Vice Commissario per la Ricostruzione ha comunicato l'assegnazione a questo Ente di n. 1 una ulteriore unità a seguito dell'emanazione dell'ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 4 maggio 2017;
- con nota del 18/07/2017 Prot. n. 9715 il Vice Commissario per la Ricostruzione ha comunicato l'assegnazione di n. 1 ulteriore unità rispetto a quella comunicata con la suesposta precedente nota, a seguito di quanto emerso nell'incontro istituzionale del 3/7/2017, e pertanto complessivamente questo Ente può assumere ancora n. 2 unità;

Precisato che le assunzioni previste dalle disposizioni sopra richiamate devono necessariamente avvenire tenuto conto degli indirizzi forniti con nota della Segreteria Generale della Giunta Regione Marche prot. n. 0895743 del 20/10/2016 e successiva dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione acquisita al Prot. n. 7671 del 7/6/2017;

Viste:

- la determinazione n. 54 RG del 26/1/2017 con la quale si disponeva l'assunzione a tempo determinato e part-time per anni uno con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 dell'Ing. Strafella Silvia con decorrenza 2/1/2017-31/12/2017, attingendo da graduatoria vigente del comune successivamente prorogata al 31/12/2018 con determinazione n. 1124 RG del 28/12/2017;
- la determinazione n. 54 RG del 26/1/2017 con la quale si disponeva l'assunzione a tempo determinato e part-time per anni uno con la qualifica di Istruttore Tecnico Cat. C1 dell'Ing. Spalletti Fabio con decorrenza 1/2/2017-31/12/2017, attingendo da graduatoria vigente del comune di Treia, successivamente prorogata al 31/12/2018 con determinazione n. 16 RG del 22/01/2018;
- la determinazione n.178 RG del 07/09/2018 con la quale si disponeva l'assunzione a tempo determinato e pieno dal 1^a luglio 2017 al 31/12/2018 con la qualifica di Istruttore Tecnico Cat. C1 del Geom. Cingolani Matteo, attingendo da graduatoria vigente del comune di Loro Piceno;
- la determinazione n. 870 RG del 5/10/2017 con la quale si disponeva l'assunzione a tempo determinato e pieno dal 9 ottobre 2017 al 31/12/2018 con la qualifica di Istruttore Tecnico Cat. C1 del Geom. Carlini Roberto, attingendo da graduatoria vigente del comune di Caldarola;

Precisato altresì che tali assunzioni sono in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 270 del 20/12/2018 con la quale si disponeva tra l'altro quanto segue:

"..2) Di adottare il presente provvedimento quale atto di indirizzo nei confronti degli uffici comunali, autorizzando la proroga dei contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 50bis del DL n. 189/2016 e smi, in scadenza il 31/12/2018, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- *i contratti potranno essere prorogati se ed in quanto la legge di bilancio attualmente in discussione alla Camera dei Deputati prevederà la proroga della gestione straordinaria e delle previsioni di cui all'art. 50bis del DL n. 189/2016 fino al 31/12/2018, nei limiti della spesa per l'anno 2018;*
- *la proroga dei contratti dovrà essere effettuata nel rispetto della durata massima di mesi 36 prevista dal D.Lgs. n. 81/2015, salvo ulteriore proroga se ed in quanto prevista da norme di legge;*
- *la proroga dei contratti part-time dovrà essere limitata, qualora non vengano riconfermate le*

disposizioni per il loro utilizzo esistenti per il personale assegnato a questo Ente nella prima tranche (dicembre 2016), alla durata di mesi tre, quindi sino al 30 marzo 2019..."

VISTA la nota della Regione Marche prot. n. 82734 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Comunicazione in merito alla proroga della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 e smi";

Dato atto che con la suddetta comunicazione la Regione Marche ha evidenziato che:

"L'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e smi "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", dispone che la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione cessa alla data del 31 dicembre 2018.

L'atto al Senato n. 981 relativo al disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", approvato con modificazioni il 23/12/2018, all'articolo 1, comma 593, prevede che il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189/2016, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50 bis del citato decreto legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018.

In presenza quindi della suddetta disposizione e per garantire la necessaria continuità nell'esercizio degli adempimenti inerenti la ricostruzione, gli enti in indirizzo sono autorizzati a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016. Non possono invece essere rinnovati, per assenza di espressa previsione di estensione della durata oltre il 2018, i contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo.

Per quanto riguarda la possibilità di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato occorre tenere presente:

1) l'obbligo del rispetto del tetto inerente il numero dei contratti (cfr. il comma 3 quinquies dell'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 e l'articolo 4, comma 6, dell'O.C.S.R. n. 22/2017) e in tal senso i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno;

2) il tetto di spesa annuo per ciascuna unità che non può superare € 41.428,57.

Si evidenzia con riferimento al punto 1) che il Commissario Straordinario con nota n. 17376 del 7/12/2018 indirizzata agli Uffici speciali per la ricostruzione, che viene comunque allegata alla presente, ha precisato che l'articolo 50 bis del decreto legge n. 189/2016 "individua due tetti: uno numerico riferito alle assunzioni possibili ed uno economico nel rispetto delle risorse attribuite ad ogni singola Regione. Ciò posto è di tutta evidenza che i costi riferibili ad eventuali sforamenti, sia del contingente numerico sia del tetto di spesa attribuito, non possono essere riconosciuti da parte di questo ufficio, fermo restando che agli USR è rimesso il corretto utilizzo delle risorse trasferite nei limiti previsti dall'articolo 50 bis del decreto legge 189/2016 e che le spese disposte dai Vice Commissari saranno oggetto di controllo, da parte degli organi preposti, in sede di presentazione del relativo rendiconto".

Per quanto sopra, i costi riferiti ad eventuali sforamenti anche del contingente numerico non potranno essere oggetto di rimborso da parte di questo Ufficio.

Si evidenzia inoltre che, allo stato, in assenza di un'espressa deroga al termine di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, per una pubblica amministrazione pari a 36 mesi (combinato disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018), non sarà possibile prorogare i contratti sino al 31/12/2020, dovendosi far riferimento, ai fini della proroga e per ciascun contratto, ad una durata massima di 36 mesi.

Gli enti in indirizzo nel valutare la proroga dei contratti stipulati per lo svolgimento delle attività di ricostruzione dovranno attenersi a quanto sopra riportato; ciò affinché la rendicontazione dei relativi costi sia conforme alla normativa e si evitino così spiacevoli inconvenienti in sede di rimborso. Ai fini della rendicontazione rimangono confermate le disposizioni di cui alla nota del 6/6/2017.";

Ritenuto di poter provvedere alla proroga del contratto del dipendente Fabio Spalletti fino al 31/03/2019, in attesa che possano essere chiarite le determinazioni assunte dal Commissario Straordinario e dalla Regione Marche evidenziate nella suddetta nota in merito alla proroga dei contratti nei confronti dei dipendenti con contratto part-time;

Richiamati:

- ✓ il decreto legge n. 189 del 17/10/2016, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" convertito in legge 15/12/2016 n. 229;
- ✓ l'ordinanza n.22 del 4/5/2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione, disciplinante le modalità per la ripartizione tra le varie regioni colpite dal sisma delle ulteriori unità di personale da destinare ai Comuni;
- ✓ il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni

D E T E R M I N A

1) Di disporre la proroga del contratto a tempo determinato e par-time 18 ore settimanali, per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31/03/2019 dell'ing. Spalletti Fabio nato a Corridonia il 16/10/1968 e residente a Macerata in Via Livatino, n. 11, codice fiscale SPLFBA68R16D042S, in qualità di "Istruttore Tecnico", Cat. C1 del vigente CCNL, in attesa che possano essere chiarite le determinazioni assunte dal Commissario Straordinario e dalla Regione Marche evidenziate nella nota prot. n. 82734 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Comunicazione in merito alla proroga della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 e smi";

2) Di riconoscere al dipendente sopra indicato il trattamento economico iniziale corrispondente alla categoria C, posizione economica C1 del vigente contratto di lavoro, oltre l'indennità integrativa speciale, imputando la spesa necessaria per l'assunzione di cui trattasi, ai Capitoli 1760, 1761 e 1762 del bilancio di previsione 2019/2021;

3) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Appignanese Giuliana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

29-12-2018

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 30-01-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli